

Decreto del Consiglio federale

concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2015 e 2016

del 17 dicembre 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975² sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;

visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni:

convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali;

contratto di consorzio «Vote électronique» del 10 novembre 2014 tra i Cantoni di Zurigo, Glarona, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia;

contratto di licenza di software del 1°luglio 2009 tra il Cantone di Zurigo, in quanto detentore della proprietà intellettuale del sistema di voto elettronico, e il consorzio volto a ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in occasione di votazioni federali, cantonali e comunali composto dai Cantoni di Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia e la Cancelleria federale in qualità di coordinatrice, sul rilascio dei diritti di utilizzazione del software «Vote électronique»;

convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali e cantonali;

convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali;

esaminate le seguenti richieste dei Cantoni di

Zurigo del 1° ottobre 2014, Berna del 15 ottobre 2014, Lucerna del 20 ottobre 2014, Glarona del 29 settembre 2014, Friburgo del 23 giugno 2014, Soletta del 12 agosto 2014, Basilea Città del 14 ottobre 2014, Sciaffusa del 4 novembre

¹ RS 161.1

² RS 161.5

2014, San Gallo del 21 ottobre 2014, Grigioni del 20 ottobre 2014, Argovia del 15 ottobre 2014, Turgovia del 21 ottobre 2014, Neuchâtel del 3 novembre 2014 e Ginevra del 15 ottobre 2014,

decreta:

1. Le richieste dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra concernenti un'autorizzazione per la sperimentazione del voto elettronico soddisfano le esigenze degli articoli 27a–27q dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. I Cantoni di Zurigo e Glarona, che per la prima volta chiedono un'autorizzazione di principio, sono autorizzati secondo l'articolo 27a capoverso 2 ODP a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari dell'8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016 e 5 giugno 2016.
3. I Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Basilea Città, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari dell'8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016, 25 settembre 2016 e 27 novembre 2016.
4. I Cantoni di Soletta, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra possono, come richiesto, proporre in base alla presente autorizzazione di principio il voto elettronico agli aventi diritto di voto in patria, sempre che le condizioni per l'ammissione siano soddisfatte.
5. Per le prove di voto elettronico si applicano anche le seguenti condizioni particolari dei Cantoni:

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Condizioni Cantone	Sistema di voto elettronico impiegato	Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)	Concerne le votazioni a livello			Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP) ³	L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:
			federale	cantonale	comunale		
Berna	Sistema GE (ospitante)	30 %				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016, 25 settembre 2016, 27 novembre 2016
Lucerna	Sistema GE (ospitante)	30 %				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	
Friburgo	Sistema Consortium	30 %				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	
Soletta	Sistema Consortium	30 %				Tutto il territorio	
Basilea Città	Sistema GE (ospitante)	30 %				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	
Sciaffusa	Sistema Consortium	30 %				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	
San Gallo	Sistema Consortium	30 %				Tutto il territorio	
Grigioni	Sistema Consortium	30 %				Tutto il territorio	
Argovia	Sistema Consortium	30 %				Tutto il territorio	
Turgovia	Sistema Consortium	30 %				Tutto il territorio	

³ Se il campo d'applicazione comprende tutto il territorio, si deve indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio da quali Comuni provengono gli aventi diritto di voto in patria coinvolti nella sperimentazione. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la scelta dei Comuni non comporta un superamento delle quote del 30 % dell'elettorato cantonale e del 10 % dell'elettorato svizzero.

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

Condizioni Cantone	Sistema di voto elettronico impiegato	Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27 ^f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)	Concerne le votazioni a livello			Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27 ^d lett. c ODP) ³	L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:
			federale	cantonale	comunale		
Neuchâtel	Sistema NE	30 %				Tutto il territorio (aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico [Guichet unique])	8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016, 25 settembre 2016, 27 novembre 2016
Ginevra	Sistema GE	30 %				Tutto il territorio	
Zurigo	Sistema Consortium	30%				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	8 marzo 2015, 14 giugno 2015, 29 novembre 2015, 28 febbraio 2016, 5 giugno 2016,
Glarona	Sistema Consortium	30%				Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	

- b. l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione;
 - c. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; in via eccezionale, per le votazioni fino al 14 giugno 2015, il Cantone di Soletta può effettuare la decrittazione il giorno precedente alle ore 18; tutti i Cantoni adottano misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione;
 - d. i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di un regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
 - e. i Cantoni sono responsabili della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di minimizzare i rischi.
6. La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27*d* lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27*f* capoverso 1 lettera a ODP.
7. Il presente decreto sostituisce il decreto del Consiglio federale del 26 febbraio 2014⁴ concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2014 e 2015
8. La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione ai Cantoni.

17 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

